CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE

Direzione Amministrazione, Personale, Sistemi Informativi e Organismi di Garanzia
Settore Gestione economica e finanziaria, Contratti e Patrimonio

DISCIPLINARE DELLA PROCEDURA DI GARA

Procedura negoziata sottosoglia comunitaria

mediante Richiesta di Offerta sul MePA

ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. e) del D. lgs. 36/2023 e s.m.i.

ACCORDO QUADRO TRIENNALE

PER LA FORNITURA E POSA DI ARREDI, COMPLEMENTI E ACCESSORI

PER GLI UFFICI DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE

CPV: 39130000-2 mobili per ufficio

CUP: J14J26000880002

Sommario

ART. 1 - PREMESSA 3
ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO 4
ART. 3 - DURATA DELL'ACCORDO QUADRO 4
ART. 3 - IMPORTO DEL CONTRATTO 4
ART. 4 – REVISIONE PREZZI 5
ART. 5 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 6
ART. 6 - CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 7
ART. 7 - SUBAPPALTO 7
ART. 8 – SOCCORSO ISTRUTTORIO 8
ART. 10 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA 9
ART. 12 - OFFERTA ECONOMICA 10
ART. 13 – ANOMALIA DELL'OFFERTA 10
ART. 13 – AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO 11
ART. 14 – STIPULA DEL CONTRATTO 13
ART. 15 - CAUZIONE DEFINITIVA 13
ART. 15 - CODICE DI COMPORTAMENTO 15
ART. 16 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI 15
ART. 17 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 16
ART. 18 – ACCESSO AGLI ATTI 16
ART. 19 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 16
ART. 20 - NORME FINALI 17

ART. 1 - PREMESSA

Il Consiglio regionale del Piemonte (di seguito Consiglio regionale), con determinazione del Responsabile della Direzione Amministrazione, Personale, Sistemi informativi e Organismi di garanzia n. A0302C/73/2026 del 29 settembre 2026, ha disposto di avviare una procedura negoziata sottosoglia comunitaria, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. e) del D. lgs. 36/2023 e s.m.i., finalizzata all'affidamento della fornitura e posa di arredi, complementi e accessori per gli uffici, le sale riunioni, gli spazi comuni e gli ambienti di servizio degli uffici del Consiglio Regionale, mediante la stipula di un Accordo Quadro con un unico operatore economico, ai sensi dell'art. 59 comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023.

L'appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'articolo 108, comma 3, del D.lgs. n. 36/2023, trattandosi di forniture con caratteristiche standardizzate le cui condizioni sono definite dal mercato.

Le condizioni del contratto di Accordo Quadro, che verrà concluso in caso di accettazione dell'offerta del fornitore, e dei relativi contratti attuativi, sono integrate e modificate dalle clausole del presente documento, del Capitolato Tecnico d'Appalto e relativi allegati, le quali prevarranno in caso di contrasto con altre disposizioni contenute nelle Condizioni Generali di Contratto relative al bando BENI – arredi e complementi d'arredo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.

Per quanto non espressamente previsto nel presente punto si rinvia alle disposizioni delle Condizioni Generali di Contratto.

Il Responsabile unico del progetto è la dott.ssa Maria Assunta Petrozzino, dirigente del Settore Gestione economica e finanziaria, Contratti e Patrimonio (mariaassunta.petrozzino@cr.piemonte.it).

Il Direttore dell'esecuzione del contratto è l'arch. Stefano Battistetti, funzionario dell'ufficio Patrimonio (stefano.battistetti@cr.piemonte.it).

ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

L'appalto ha per oggetto la conclusione di un Accordo Quadro per la fornitura e posa di arredi, complementi e accessori per gli uffici, le sale riunioni, gli spazi comuni e gli ambienti di servizio degli uffici e delle Strutture del Consiglio regionale, così come elencati nel Capitolato Tecnico d'Appalto e relativo Allegato 1 "Elenco degli arredi individuati per la fornitura - Consiglio Regionale del Piemonte", le cui sedi sono ubicate nel perimetro della Zona a Traffico Limitato (ZTL Centrale) di Torino, in vigore dalle ore 7:30 alle ore 10:30 dei giorni feriali escluso il sabato e presso il comune di Chieri (magazzino).

La forma, le dimensioni principali, la descrizione sommaria degli arredi e le loro caratteristiche sono definite nell'Allegato 1 "Elenco degli arredi individuati per la fornitura - Consiglio Regionale del Piemonte" al Capitolato Tecnico d'Appalto.

Gli arredi devono essere conformi alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi di cui al Decreto del 23 giugno 2022, in quanto compatibili con la disciplina applicabile per ciascun bene.

ART. 3 - DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

L'Accordo Quadro avrà una durata di 36 (trentasei) mesi dalla data di sottoscrizione e, comunque, fino al raggiungimento di ordinativi pari all'ammontare della somma totale dell'importo contrattuale.

Le prestazioni saranno erogate a seguito della definizione di contratti attuativi.

ART. 4 - IMPORTO DEL CONTRATTO

Il valore complessivo dell'Accordo Quadro è fissato in € 196.930,00, oltre IVA, da intendersi quale importo massimo a consumo a disposizione del Consiglio Regionale del Piemonte e onnicomprensivo di ogni attività necessaria per la corretta esecuzione dell'appalto: trasporto, montaggio, posa in opera, collaudo, smaltimento degli imballaggi e ogni altro onere accessorio. Gli oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, sono pari ad € 1.969,30 (IVA esclusa). Il valore indicato è, pertanto, meramente presuntivo e viene indicato ai soli fini della determinazione del valore complessivo dell'appalto e dell'Accordo Quadro di cui all'art. 59 del D. Lgs. 36/2023 da esso derivante.

Quadro economico:

Importo triennale fornitura	196.930,00
Importo triennale oneri della sicurezza	1.969,30
Importo contrattuale Accordo Quadro	198.899,30
Importo triennale imprevisti e revisione prezzi	2.609,44
Importo triennale fornitura + oneri sicurezza + imprevisti/revisione prezzi	201.508,74
Importo triennale IVA	44.331,92
Importo triennale con IVA	245.840,66

I corrispettivi saranno contabilizzati a misura, in conformità agli importi unitari di ciascun prodotto, determinati in base all'offerta economica presentata, che costituiscono i prezzi contrattuali ai fini dell'esecuzione del contratto, fatte salve le previsioni del D. Lgs. 36/2023 sulla revisione dei prezzi.

Si precisa, inoltre, che l'importo complessivo presunto rappresenta il frutto di una stima del fabbisogno dell'Amministrazione, effettuata al meglio delle proprie conoscenze, determinato dalle risultanze dell'attività prodromica alla presente procedura e, pertanto, non è in alcun modo vincolante per l'Amministrazione, che non risponderà nei confronti del Fornitore in caso di ordinativi complessivamente inferiori al fabbisogno stimato.

Il Fornitore dovrà garantire l'esecuzione delle prestazioni richieste sino a concorrenza del plafond contrattuale, non potendo tuttavia pretendere alcunché nel caso in cui alla scadenza del termine contrattuale non si raggiungesse l'importo massimo indicato.

I corrispettivi dovuti sono quelli indicati nell'offerta economica, determinati a proprio rischio dal fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini ed alle proprie stime.

Al riguardo, si precisa che i prezzi unitari offerti si intendono comprensivi di imballaggio, consegna e montaggio a destinazione, presso le sedi che verranno indicate dall'Amministrazione, nonché al recupero e smaltimento degli imballaggi a consegna terminata.

ART. 5 – REVISIONE PREZZI

Ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 36/2023 le clausole di revisione prezzi non apportano modifiche che possano alterare la natura generale del contratto e sono attivate

automaticamente dalla stazione appaltante, sulla base di un'istruttoria condotta dal Responsabile Unico di Progetto (R.U.P.) anche in assenza di istanza di parte.

Le clausole si attivano quando la variazione dell'indice supera, in aumento o diminuzione, la soglia del 5 per cento dell'importo del contratto quale risultante dal provvedimento di aggiudicazione, ed operano nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento, applicata alle prestazioni da eseguire dopo l'attivazione della clausola di revisione.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, l'oggetto prevalente del presente accordo quadro è riconducibile al CPV 39100000-3 - "mobili", cui corrisponde l'indice univoco dei Prezzi alla Produzione dell'Industria – ATECO 31 "fabbricazione di mobili".

In ogni caso, al momento dell'emissione del modulo d'ordine, qualora il prodotto ordinato non rientri tra quelli riportati nelle tabelle di cui all'all. II.2 bis del D. Lgs. 36/2023, sarà individuato l'indice più appropriato applicabile in base alla categoria.

La Stazione appaltante, al fine di valutare se sussistono le condizioni per l'attivazione delle clausole di revisione prezzi, verifica la variazione del prezzo del presente contratto con cadenza non superiore a quella di aggiornamento degli indici revisionali applicati all'appalto.

La variazione è calcolata come differenza tra il valore dell'indice al momento della rilevazione e il corrispondente valore al mese del provvedimento di aggiudicazione.

Per quanto non qui precisato vale il disposto dell'art. 60 e dell'all. II.2 bis del D. Lgs. 36/2023.

ART. 6 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

1) insussistenza delle cause di esclusione dalle gare d'appalto di cui agli artt. 94-98 del D. lgs. 36/2023 e s.m.i;

2) possesso di iscrizione alla CCIAA per attività riconducibile o assimilabile al presente appalto.

Ai sensi del art. 11 del DL. 209/2024 (Modifiche all'articolo 35 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36), in sede di presentazione delle offerte, gli operatori economici

trasmettono alla stazione appaltante e agli enti concedenti il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale.

ART. 7 - CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Non è ammessa la partecipazione di concorrenti che si trovino tra loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del Codice civile. Saranno, altresì, esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

ART. 8 - SUBAPPALTO

È ammesso il subappalto, secondo le modalità di cui all'art. 119 del D. Lgs. 36/2023, previa autorizzazione della Stazione Appaltante.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della Parte II - sezione D del DGUE. Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Sono comunque vietati l'integrale cessione del contratto di appalto e l'affidamento a terzi della integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni che ne sono oggetto, così come l'esecuzione prevalente delle lavorazioni ad alta intensità di manodopera.

L'affidatario è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni secondo quanto previsto all'articolo 11 del D. Lgs. 36/2023. È, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

Per il pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio il Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

Ai sensi dell'art. 119, comma 2-bis, del Codice di Contratti, nei contratti di subappalto è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto e determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 dell'allegato II.2-bis, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

ART. 9 – SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del d. lgs. 36/2023, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione, ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara; l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni; il difetto di sottoscrizione delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile, considerato l'accesso alla piattaforma telematica mediante credenziali.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine non inferiore a 5 e non superiore a 10 giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato.

L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine stabilito. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

ART. 10 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Ove non diversamente ed espressamente indicato, tutti i documenti relativi alla presente procedura dovranno essere inviati al Consiglio regionale esclusivamente tramite la piattaforma, in formato elettronico ed essere sottoscritti, **a pena di esclusione**, con firma digitale.

Le operazioni di inserimento sulla piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano, pertanto, i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi la mancata trasmissione dell'offerta entro il termine.

L'impresa invitata dovrà, pertanto, trasmettere, secondo le modalità indicate in procedura, **a pena di esclusione**, i seguenti documenti:

1. **DGUE** in formato .pdf, firmato digitalmente dal legale rappresentante
2. "Response.xml" firmato digitalmente dal legale rappresentante
3. **Dichiarazione sostitutiva per la partecipazione**, generata dal sistema
4. **Allegato A - Dichiarazione consenso al trattamento dati FVOE,** firmata digitalmente dal legale rappresentante
5. **Ricevuta del pagamento di € 18,00 del contributo da versare da parte dei concorrenti all'ANAC**, ai sensi della delibera ANAC 22 dicembre 2025, n. 524 (Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67 della legge 23 dicembre 2005, n. 266).
   Le modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac
6. **Allegato C - Dichiarazione conformità prodotti e impegno del fornitore,** firmata digitalmente dal legale rappresentante
7. **Allegato D - Elenco prodotti offerti,** debitamente compilato e firmato digitalmente da legale rappresentante;

8. **offerta economica generata dal sistema** con indicazione del ribasso unico ed uniforme offerto dal concorrente - da applicare ai singoli prezzi unitari dei prodotti oggetto dell'Accordo Quadro - firmata digitalmente dal legale rappresentante
9. **Allegato B - dichiarazione degli oneri aziendali** per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 108, comma 9 del D. Lgs. 36/2023, firmata digitalmente dal legale rappresentante

ART. 11 - OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica, generata dal sistema, riporta il ribasso percentuale unico, caricato a sistema, che sarà applicato ai singoli prezzi unitari dei prodotti oggetto delle forniture che verranno affidate all'aggiudicatario nel periodo di durata dell'Accordo Quadro fino al raggiungimento dell'importo massimo spendibile.

Si evidenzia che l'operatore economico intenzionato alla partecipazione accetta in modo incondizionato l'applicazione del ribasso percentuale unico offerto, accettando totalmente le eventuali problematiche insorgenti nei contesti in cui si viene chiamati ad operare e non prevedibili in fase di gara.

ART. 12 – ANOMALIA DELL'OFFERTA

Qualora in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità. **A tal fine, è considerato elemento specifico il superamento della soglia del 50% di ribasso.**

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.
Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

ART. 13 – AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO

L'appalto è aggiudicato, con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 3, del D.lgs. 36/2023, tenuto conto delle caratteristiche standardizzate dell'appalto in oggetto.
Si procederà all'aggiudicazione quand'anche pervenga una sola offerta, purché valida. Tuttavia, il Consiglio regionale si riserva la facoltà di non procedere ad alcuna aggiudicazione anche per soli motivi d'opportunità ed a prescindere dal regolare espletamento della gara.
Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti presentino lo stesso ribasso percentuale, si procederà, nella stessa seduta di gara, mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.
Il RUP procede, inoltre, a richiedere al concorrente nei cui confronti è stata formulata proposta di aggiudicazione, la trasmissione entro dieci giorni lavorativi di quanto di seguito elencato:

- schede tecniche dettagliate che raccolgono, per ogni prodotto offerto, le caratteristiche strutturali, dimensionali (altezza, larghezza, profondità e spessore) e qualitative (materiali, finiture e colori) dei prodotti offerti;
- certificazioni ambientali dei materiali, se previste per legge;
- dichiarazioni di conformità dei produttori in merito all'assenza di sostanze pericolose e alle emissioni;
- certificazione e classe di resistenza al fuoco, se previste per legge;
- cataloghi dei prodotti offerti, così come indicati nell'Allegato D in sede d'offerta;

- campionario: tassello/campione dell'essenza, delle finiture e dei colori con riferimento alle superfici dei piani per ogni linea richiesta e campione delle stoffe con riferimento alle sedute;
- campionatura: n. 1 scrivania linea operativa, n. 1 scrivania linea dirigenziale, n. 1 armadio basso linea operativa.

  (La campionatura dovrà essere consegnata presso il Consiglio regionale del Piemonte – Ufficio Patrimonio – Via Arsenale 14 – 10121 Torino; I campioni, una volta esaminati, verranno restituiti alla ditta; le spese per l'invio ed il ritiro dei campioni e i campioni stessi sono completamente a carico del fornitore).

In caso di mancata presentazione della documentazione e della campionatura sopra indicata, si procede all'esclusione e allo scorrimento della graduatoria.

Le finiture dei campioni forniti, le colorazioni, le texture, le essenze, le verniciature, i rivestimenti sono soggette all'approvazione preventiva da parte della Stazione Appaltante.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica e della conformità della documentazione e della campionatura sopra indicata con quanto dichiarato in sede d'offerta. In caso di esito negativo delle suddette verifiche, si procede all'esclusione.

Successivamente si procede a riformulare la graduatoria procedendo, altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche, si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che presentino:

- offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni del servizio specificate nel presente documento;
- offerte che siano sottoposte a condizione;
- offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni della fornitura;
- offerte incomplete e/o parziali.

Saranno altresì esclusi:

- i concorrenti coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio tra concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte;
- i concorrenti che abbiano omesso di fornire i documenti richiesti (di cui all'art. 7 del presente documento) ovvero che abbiano reso false dichiarazioni.

Si rammenta, a tal proposito, che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci:

a) comportano sanzioni penali ai sensi dell'Art. 76 del D.P.R. n. 445/2000;

b) costituiscono causa d'esclusione dalla partecipazione alla presente gara;

A tal proposito, si avverte che, ad avvenuto accertamento da parte del Consiglio regionale della resa falsa dichiarazione, si provvederà alla segnalazione del fatto alla competente Autorità Nazionale Anticorruzione.

A titolo meramente esemplificativo, e non esaustivo, si precisa che comportano l'esclusione i seguenti casi:

- che la documentazione per la gara non pervenga all'Amministrazione nei termini indicati;
- che le offerte relative a più concorrenti siano imputabili ad un unico centro decisionale; in tal caso saranno esclusi tutti i concorrenti interessati dalla fattispecie;
- la mancata indicazione dei costi della sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa.

ART. 14 – STIPULA DEL CONTRATTO

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva di cui al successivo art. 15.

L'Accordo Quadro verrà stipulato, previa presentazione della documentazione richiesta, mediante scrittura privata, sottoscritta a mezzo di firma digitale da entrambe le parti e caricata in piattaforma MePA. I singoli contratti attuativi saranno redatti mediante corrispondenza secondo gli usi del commercio.

Le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, sono a totale carico dell'aggiudicatario, senza diritto di rivalsa.

ART. 15 - CAUZIONE DEFINITIVA

La garanzia definitiva viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto e del risarcimento di danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle eventuali somme pagate in più al contraente rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso il contraente.

L'aggiudicatario è obbligato a norma dell'art. 117 del D.lgs. 36/2023 a presentare una garanzia definitiva nella misura del 2% dell'importo contrattuale, con le modalità di cui all'art. 106 del D.lgs. 36/2023.

La garanzia dovrà riportare, espressamente, la formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione nei riguardi dell'Impresa obbligata in base all'art. 1944 del C.C. e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del c.c., nonché il formale impegno per il fideiussore a pagare la somma garantita entro 15 giorni dal ricevimento di semplice richiesta scritta.

La mancata costituzione della garanzia di cui al presente articolo determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte dell'esecutore e l'aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria.

Ai sensi dell'art. 53, comma 4, D. Lgs 36/2023, al fine di assicurare la tempestiva esecuzione delle prestazioni, è esclusa la garanzia definitiva per i singoli contratti attuativi di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea a valere sul presente accordo quadro, in ragione della frequenza degli affidamenti e dell'esiguità dei relativi importi.

L'amministrazione ha il diritto di valersi della garanzia definitiva nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni contrattuali nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della garanzia per procedere al pagamento di quando dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione del contratto.

La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione delle prestazioni, nel limite massimo dell'ottanta per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 117 comma 8 del D.lgs. 36/2023. In particolare, lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del contraente all'istituto garante, di un certificato attestante l'avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale documento è emesso periodicamente dal committente.

Il deposito cauzionale definitivo è mantenuto nell'ammontare stabilito per tutta la durata del contratto nei confronti del Consiglio regionale e, pertanto, va reintegrato qualora il Consiglio regionale medesimo effettui su di esso prelevamenti per fatti connessi all'incompleto e irregolare adempimento degli obblighi contrattuali.

Ove ciò non avvenga entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della lettera di comunicazione dell'Amministrazione, sorge in quest'ultima la facoltà di risolvere il contratto

con le conseguenze previste per la risoluzione (clausola risolutiva espressa – art. 1456 C.C.). Sono fatte salve le azioni per il risarcimento dei conseguenti danni subiti (art. 1382 C.C.).
Per quanto non espressamente disciplinato e richiamato nel presente articolo trova applicazione quanto disposto dall'art. 117 del D.lgs. 36/2023.

ART. 16 - CODICE DI COMPORTAMENTO

L'impresa è tenuta all'obbligo di osservare le norme dettate dal "Codice di comportamento del personale del Consiglio Regionale del Piemonte", approvato con Delibera dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale (D.U.P.) n. 9/2014, e aggiornato con le D.U.P. nn. 16/2015, 17/2016, 100/2019, 204/2020 e 253/2024, ed è edotto che qualunque violazione alle suddette norme del Codice costituisce clausola di risoluzione/decadenza del presente Contratto.
In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula dell'Accordo Quadro, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione del suddetto documento al link
https://trasparenza.cr.piemonte.it/disposizioni-generali/atti-generali

ART. 17 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro, il contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e s.m.i. anche nei confronti di eventuali subappaltatori e subfornitori. L'inadempimento di tali obblighi, oltre a costituire motivo di risoluzione contrattuale, determina l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 6 della citata Legge.
Ai sensi dell'art. 3 della Legge. 136/2010 e s.m.i., il pagamento a favore dell'Impresa appaltatrice sarà effettuato esclusivamente mediante bonifico bancario o postale, idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, su c/c dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche.
L'Impresa appaltatrice si impegna a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso ed ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

ART. 18 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali raccolti nell'ambito della presente procedura, ivi inclusi quelli acquisiti tramite il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE), sono trattati e conservati nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, nonché del decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri 12 agosto 2021, n. 148 e dei relativi atti di attuazione, ove applicabili.

Le informazioni relative alle finalità e modalità del trattamento, alla base giuridica, alla natura del conferimento, alle categorie di dati trattati, ai soggetti ai quali i dati possono essere comunicati, al periodo di conservazione, ai diritti degli interessati, nonché all'identità del Titolare del trattamento e del Responsabile della Protezione dei Dati, sono riportate nell'Informativa privacy allegata alla documentazione della procedura che costituisce parte integrante della presente procedura.

Ai sensi dell'art. 35 comma 5-bis del D.Lgs. 36/2023, in sede di presentazione delle offerte, gli operatori economici trasmettono alla stazione appaltante il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti di cui all'articolo 99, nonché per le altre finalità previste dal Codice.

ART. 19 – ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 35 del Codice e delle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate dall'art. 36 del Codice.

ART. 20 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il T.A.R. Piemonte.

Ai sensi dell'art. 47 del C.C. e dell'art. 30 del C.P.C., il Foro competente, per qualsiasi controversia relativa al Contratto, è quello di Torino.

ART. 21 - NORME FINALI

L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare le verifiche atte a comprovare quanto dichiarato dal concorrente.

Gli offerenti hanno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta, qualora siano decorsi 180 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, senza che sia stato stipulato il contratto. Tale facoltà non è esercitatile qualora il già menzionato termine sia decorso inutilmente per cause imputabili al concorrente.

L'aggiudicazione è subordinata all'adozione di apposita Determinazione Dirigenziale.

Per quanto non espressamente previsto nel presente documento e nel Capitolato d'Appalto (e relativi allegati), si richiama la vigente normativa, ed in particolare:

- il R.D. del 18.11.1923, n. 2240 e s.m.i.;
- la Legge di Contabilità Generale dello Stato approvata con il R.D. del 23.05.1924, n. 827 e s.m.i.;
- la L.R. n. 8/1984, così come modificata dalla L.R. n. 18/1992;
- il D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- la Legge n. 136/2010 e s.m.i.;
- il Regolamento per l'Autonomia Contabile del Consiglio Regionale del Piemonte, approvato con D.C.R. n. 368/7231 del 26.03.2019;
- il D.Lgs n. 36/2023 e s.m.i.;
- il Codice civile.

Per comunicare con gli uffici, i recapiti sono i seguenti:

- per informazioni di carattere amministrativo: Ufficio Attività Negoziale tel. n. 011.575.7074 e n. 011.575.7537;
- per informazioni di carattere tecnico: Ufficio Patrimonio tel. n. 011.575.7275

Il Direttore
Michele Pantè
(FIRMATO DIGITALMENTE)

Allegati:

- Capitolato d'Appalto e relativo Allegato 1 "Elenco degli arredi individuati per la fornitura - Consiglio Regionale del Piemonte"
- Allegato A – dichiarazione consenso al trattamento dati FVOE
- Allegato B – dichiarazione oneri aziendali sicurezza
- Allegato C – dichiarazione conformità prodotti - impegno
- Allegato D – elenco prodotti offerti
- DGUE – request.xml
- D.U.V.R.I.
- Patto di integrità
- Informativa Privacy